ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 13

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Versione in vigore dal 30 novembre 2020, non più in vigore dal 25 dicembre 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157
Titolo	II — Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da/art-13-provvedimento-abrogato-dalla-l-18-dicembre-2020-n-176/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it